

Città Termale



CITTA'  
DEL  
VINO

## Comune di Montevago

Libero consorzio comunale di Agrigento  
TEL. 0925.39611 – FAX 0925.38689  
[www.comune.montevago.ag.it](http://www.comune.montevago.ag.it)



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del  
Lavoro

Dipartimento della Famiglia delle Politiche Sociali

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEVAGO E LE ATTIVITA'COMMERCIALI

*“MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N.124 DEL 28/03/2020, N.135 DEL 07/04/2020 E N.148 DEL 17/04/2020- D.D.G.304 DEL 04/04/2020- PO FSE 2014/2020.*

**CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1./0044 - CUP C12G000087002**

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si stipula il presente convenzione

TRA

Il Comune di Montevago con sede in piazza della Repubblica n.1- Codice Fiscale 92006330846 - P. IVA 02061620841, nella persona della Dott.ssa Maria Concetta Alioto nata a Palermo (PA) il 27/12/1979, la quale interviene per conto e nell'interesse del Comune medesimo, nella qualità di responsabile del V Settore Servizi Socio-Assistenziali e Scolastici,

E

L'Esercizio commerciale \_\_\_\_\_ corrente in MONTEVAGO in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_, che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale della ditta, in seguito anche “esercente”

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è approvato l'avviso pubblico, la relativa istanza e il presente schema di convenzione

Considerato che codesta ditta è stata inserita nell'elenco degli esercizi commerciali del comune di Montevago, giusta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART.1 OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali in relazione all'atto di adesione di cui al D.D.G. del 04/04/2020, sottoscritto dal Sindaco, finalizzato all'utilizzo delle risorse assegnate, finanziate PO FSE Sicilia 2014-2020 – Asse II" Inclusione Sociale e lotta alla povertà ", OT 9, Priorità di investimento 9.1, Obiettivo specifico 9.1, azione 9.1.3.

In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell'operatore economico, inserito nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'avviso pubblico, dei buoni spesa/voucher per l'acquisto dei beni di prima necessità (**ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PASTI PRONTI, UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS,**) in favore dei cittadini beneficiari degli stessi

Inoltre, in considerazione che è possibile procedere al pagamento delle utenze di luce e gas, il fornitore dovrà impegnarsi a procedere a tale pagamento entro i 3 giorni successivi in cui riceverà anticipatamente la somma da parte del Comune.

Non possono essere acquistati bevande alcoliche, alta pasticceria ed altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ecc..).

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione:

- Il titolare e/o rappresentante legale dell'attività commerciale si impegna cedere tra i beni di cui al comma 2, quelli che rientrano nei codici ATECO della propria attività commerciale, ai beneficiari dei buoni spesa emessi dal comune, fino all'importo pari del valore dei buoni spesa assegnati in conformità alle deliberazioni regionali
- Il comune si impegna a rimborsare il valore di tali beni, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo art.3

Le parti prendono atto che il Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento dei beni ceduti dall'operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa.

Il valore della presente convenzione non è determinabile, non potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell'esercizio commerciale del sottoscrittore, essendo tale decisione rimessa alla determinazione dei beneficiari.

#### ART.2- CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

Il buono spesa/voucher è un documento di legittimazione cartaceo il cui importo è onnicomprensivo di IVA.

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Il buono spesa non dà diritto a eventuali resti di denaro. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del buono assegnato, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente.

È in capo all'esercizio commerciale, la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando la titolarità del buono tramite l'esibizione da parte del beneficiario di valido documento di riconoscimento, nonché è tenuto a verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi. I buoni spesa del valore nominale di euro 20,00 e 40,00 potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il termine perentorio del 31/08/2020. Tale termine potrà essere prorogato con disposizione da parte dell'ufficio competente.

### ART.3- MODALITA'DI RIMBORSO

I buoni spesa/voucher emessi dal comune di Montevago sono buoni multiuso, cioè finalizzati all'acquisizione di beni di varia tipologia, come specificato nel precedente art.1.

La cessione del bene, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.633/1972 avviene al momento dell'accettazione, da parte dell'attività commerciali, del buono come corrispettivo.

Pertanto l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n.633/1972, dovrà emettere scontrino con Iva per l'intero prezzo del bene ceduto al consumatore finale. I buoni rappresentano il diritto a ricevere dal Comune di Montevago un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal titolare dello stesso.

Nei pagamenti in forma diretta delle utenze domestiche di luce e gas, il contributo verrà emesso in favore del beneficiario con delega alla riscossione dell'esercizio commerciale che come indicato nel precedente articolo, provvederà al pagamento entro tre giorni dal ricevimento delle somme.

L'esercizio commerciale è libero di applicare, sul valore dei beni acquistati, eventuali sconti sulla spesa sostenuta a valere sul buono spesa. Di tale libera scelta farà pervenire apposita comunicazione in sede di sottoscrizione della presente convenzione. L'eventuale sconto dovrà essere praticato all'atto della cessione e non potrà tradursi in rimborsi di somme al titolare del buono.

L'esercente, ai fini del rimborso dei buoni spesa dovrà emettere una nota di addebito con la dicitura "fuori campo IVA" con allegati i buoni spesa in originale, con indicazione della data, del numero e soggetto intestatario del buono spesa, del numero di scontrino fiscale emesso e relativo al buono o ai buoni. Al fine di uniformare le procedure di rendicontazione, il Comune si riserva di predisporre apposito modello riepilogativo di rendicontazione uniforme per tutti gli esercenti.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune di Montevago entro il 30 del mese successivo alla scadenza dei buoni.

Ai fini della liquidazione, a pena di improcedibilità, l'esercizio commerciale dovrà comunicare, ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul c/c dedicato indicato dall'attività commerciale, previa verifica della regolarità contributiva e della Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), così come disposto dalla circolare prot. n. 16292 del 04/06/2020 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

### ART: 4 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE

L'esercente sottoscrivendo la presente convenzione, dichiara, ad ogni effetto di legge:

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- di essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi (INPS – INAIL) come disposto dalla circolare prot. n. 16292 del 04/06/2020 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

- di non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs 159/2011 e di non avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni
- di disporre di un conto corrente dedicato sul quale ricevere l'accreditamento delle somme dovute
- di essere in regola con le norme di autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale

#### ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da epidemia di COVID – 19, ovvero sino al completo utilizzo dei buoni assegnati con le risorse di cui al PO FSE 2014/2020 in oggetto specificato.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa
- Cessazione dell'attività
- Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente; in tal caso, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine di preavviso non inferiore a 10giorni lavorativi

#### ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'Esercente, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

#### Art. 7 – Controlli

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 1, così come di interrompere la concessione del buono spesa/voucher al beneficiario

#### ART. 8 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Sciacca, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato

#### ART. 9 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Montevago

#### ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione è redatta sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione restano in capo alla parte che intenderà procedervi.

#### ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di Montevago.....

L'Esercizio Commerciale .....